

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 237/CGF

(2008/2009)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 177/CGF – RIUNIONE DEL 30 APRILE 2009**

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) RICORSO DELL’A.S.D. L’ACQUEDOTTO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CHIELELLI ALESSANDRO SEGUITO GARA L’ACQUEDOTTO C5/CIVIS COLLEFERRO 1997 DEL 4.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 574 del 7.4.2009)

La “A.S.D. L’Acquedotto Calcio a 5” proponeva reclamo avverso la squalifica per 4 gare inflitta dal Giudice Sportivo presso la divisione Calcio a Cinque al calciatore Alessandro Chilelli in riferimento all’episodio verificatosi durante la gara con la “Civis Colleferro 1997”. A sostegno del reclamo sosteneva che la reazione del calciatore in virtù della quale era stata inflitta la sanzione avrebbe dovuto essere contestualizzata “*come logica conseguenza di un clima della gara innervosito dai tesserati del Colleferro*” al quale avrebbero dovuto poi aggiungersi gli insulti rivolti al calciatore medesimo nonché un tentativo di aggressione da parte di un atleta avversario dal quale era scaturita una colluttazione. In altri termini la reazione del Chilelli sarebbe stata in qualche modo giustificata dalla provocazione ricevuta.

Sulla base di queste considerazioni chiedeva una riduzione della sanzione.

Il ricorso deve essere rigettato.

In realtà il reclamo fa riferimento ad un clima di tensione ed a provocazioni che certamente non possono in alcun modo giustificare l’atteggiamento del calciatore il quale, come risulta dagli atti di gara, colpiva al volto un avversario e, alla notifica del provvedimento, tentava di aggredire un avversario senza riuscirci. La sanzione appare pertanto pienamente commisurata alla gravità del fatto e non vi sono, pertanto, ragioni che possano indurre questa Corte ad un apprezzamento diverso rispetto a quello, corretto, compiuto dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. L’Acquedotto Calcio a 5 di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.S.D. ATLETICO TERAMO AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ CALCIO A 5 2007 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI CON NOTA N. 6148/872PF08-09/AA/AC DEL 7.4.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 23.4.2009)

Con atto del 7.4.2009, la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale i Sigg.ri Nilson Araujo Da Silva, Damiano Melis, Palmiro Tedde, Claudia De Agostini, Pierluigi Sanna e Renato Serra, il primo calciatore e gli altri dirigenti della società Calcio a 5 2007 ASD, per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 10 commi 2 e 6 C.G.S. e dell’art. 7 comma 1 dello Statuto Federale nonchè la società Calcio a 5 2007 ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS, per le violazioni ascritte al proprio tesserato.

Motivo del deferimento era l’irregolare utilizzo del predetto calciatore, perché non tesserato, effettuato dalla società Calcio a 5 2007 ASD in dieci gare (la prima delle quali era quella Calcio A 5 2007-Atl. Teramo del 20.9.2008) disputate nell’arco temporale che va, appunto, dal 20.9.2009 al 28.11.2008.

La Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 80/CDN pubblicato il 23.4.2009) riteneva fondato il deferimento e, per l’effetto, infliggeva al signor Nilson Araujo Da Silva la squalifica per giornate tre, al signor Melis l’inibizione per mesi due, ai Sigg.ri Sanna, De Agostini, Tedde e Serra l’inibizione per mesi uno ciascuno ed alla società Calcio a 5 2007 ASD la penalizzazione di punti quattro in classifica “da scontarsi nella prossima Stagione Sportiva 2009/2010, stante la non afflittività della sanzione se applicata nella stagione sportiva in corso”, nonchè l’ammenda di €4.000,00.

Con atto del 27.4.2009 la A.S.D. Atletico Teramo ha interposto appello, lamentando l’incongruità e l’inadeguatezza della sanzione inflitta alla società Calcio a 5 2007, in relazione al beneficio che quest’ultima ha realizzato avendo ottenuto n. 16 punti nelle dieci partite in cui il calciatore in questione venne schierato.

Conclusivamente, l’appellante chiede: in via principale, l’accertamento della responsabilità diretta, per dolo o colpa eventuale, della società Calcio a 5 2007 e, per l’effetto, l’irrogazione di punti 16 di penalizzazione da scontarsi nel Campionato attuale, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 18 comma 1 lett. g) e dell’art. 17, comma 1 C.G.S.; in via subordinata, l’accertamento della responsabilità diretta, per dolo o colpa eventuale, della società Calcio a 5 2007 e, per l’effetto, l’irrogazione di punti 10 di penalizzazione da scontarsi nel Campionato attuale, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 18 comma 1 lett. g) e dell’art. 17 comma 8 C.G.S..

Con breve memoria del 28.4.2009, la signora Agostini Claudia ha controdedotto al reclamo, sostenendo la congruità della sanzione inflitta dal giudice di prime cure.

L’appello è inammissibile.

Assorbente di ogni altra è la questione della legittimazione a ricorrere della A.S.D. Atletico Teramo, soggetto terzo rispetto alle parti in causa (Procura Federale e Calcio a 5 2007) il quale può impugnare solo in caso di illecito sportivo (artt. 33 comma e 42 C.G.S.), caso che però non ricorre nella fattispecie.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Teramo di Teramo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. CUSANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE RHODENSE/CUSANO DEL 3.3.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 40 del 23.4.2009)

L’ A.S.D. Cusano ha chiesto a questa Corte di Giustizia Federale la revocazione o la revisione della decisione con cui la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, riformando una precedente delibera del Giudice Sportivo, aveva disposto la ripetizione della gara Rhodense/Cusano in calendario il 3.3.2009 per il Campionato Regionale Juniores del Comitato Regionale Lombardia, gara sospesa dall’arbitro, al 6’ del 1° tempo.

Deduce che il giudizio precedente era stato viziato dal mancato invio ad essa controparte dell’appello proposto dall’avversaria e, nel merito, che l’incontro in parola non era stato portato a termine per fatto – cattiva gestione dell’impianto di illuminazione – addebitabile alla società ospitante.

Il reclamo non è ammissibile.

Nessuno dei due motivi segnalati dalla ricorrente quali cause inficianti la decisione gravata è infatti all’evidenza riconducibile nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 39 C.G.S. per legittimare la revocazione o la revisione.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Cusano di Cusano Milanino (Milano).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 4) RICORSO DEL KAOS FUTSAL A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI €7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE ED AI PROPRI TESSERATI OVVERO AI SOGGETTI CHE COMUNQUE AVEVANO SVOLTO ATTIVITÀ NEL SUO INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 5, C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 6257/871PF08-09/AA/AC DEL 10 APRILE 2009** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 81/CDN del 27.4.2009)
- 5) RICORSO DEL SIG. BARBI ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4, INFLITTAGLI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 2 E 6, DELLO STESSO CODICE ED ALL’ART. 7, COMMA 1, STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 6257/871PF08-09/AA/AC DEL 10 APRILE 2009** (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 81/CDN del 27.04.09)
- 6) RICORSO DEL SIG. GENNARI LIVIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTAGLI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 2 E 6, DELLO STESSO CODICE ED ALL’ART. 7, COMMA 1, STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 6257/871PF08-09/AA/AC DEL 10 APRILE 2009** (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 81/CDN del 27.04.09)

- 7) **RICORSO DEL SIG. GAMBERINI GIORDANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTAGLI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMI 2 E 6, DELLO STESSO CODICE ED ALL'ART. 7, COMMA 1, STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 6257/871PF08-09/AA/AC DEL 10 APRILE 2009** (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 81/CDN del 27.04.09)
- 8) **RICORSO DEL SIG. RUSSO LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTAGLI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMI 2 E 6, DELLO STESSO CODICE ED ALL'ART. 7, COMMA 1, STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 6257/871PF08-09/AA/AC DEL 10 APRILE 2009** (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 81/CDN del 27.04.09)
- 9) **RICORSO DEL SIG. CALCIATORE PELC CLEVERSON LILTON AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTAGLI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMI 2 E 6, DELLO STESSO CODICE ED ALL'ART. 7, COMMA 1, STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 6257/871PF08-09/AA/AC DEL 10 APRILE 2009** (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 81/CDN del 27.04.09)

A seguito di deferimento da parte della Procura Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 81/CDN del 27.4.2009, avendo ritenuto che l'A.S.D.Kaos Futsal, militante nel Campionato di Calcio a 5 - Serie A2, avesse schierato in ben 16 incontri di detta competizione, grazie alla complicità del proprio presidente Barbi Angelo e dei dirigenti Gennari Livio, Gamberini Giordano e Russo Luigi, i quali avevano falsamente attestato nelle relative distinte di gara la regolarità della posizione di tesseramento di tutti i calciatori ivi indicati, il calciatore Pelc Cleverson Lilton senza titolo perché privo di tesseramento, dichiarava tutti i tesserati deferiti colpevoli della violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S. e la società direttamente ed oggettivamente di ciò responsabile, squalificando il Pelc per 5 giornate, inibendo rispettivamente per mesi 4,3,1, ed 1 il Barbi, il Gennari, il Gamberini ed il Russo ed infine comminando al sodalizio la penalizzazione di 10 punti da imputarsi alla classifica del Campionato 2008/2009 e l'ammenda di € 7.500,00.

Ad avversare tale pronuncia si sono rivolti, con separati appelli, a questa Corte, tutti i soggetti perseguiti, appelli che essendo oggettivamente connessi e diretti a contrastare la medesima decisione, vanno preliminarmente riuniti per essere esaminati in unico contesto.

Con motivazioni pressoché identiche i ricorrenti :

a) eccepiscono in rito la nullità e/o improcedibilità del deferimento per inosservanza della disposizione di cui all'art. 32, comma 6 C.G.S., assumendo che la Procura Federale avrebbe omesso di comunicare tempestivamente ad essi deferiti l'avvenuta conclusione delle indagini;

b) sostengono nel merito:

1) in via principale, che nessuna condotta dolosa o colposa sarebbe stata posta in essere dalla dirigenza della Kaos Futsal in quanto, avendo la stessa per tempo inviato, come comprovato dalla ricevuta della raccomandata A.R. spedita il 13.9.2008 alla competente Divisione la richiesta di “aggiornamento della posizione di tesseramento del Pelc, avrebbe agito in perfetta buona fede nel convincimento che la richiesta fosse stata deliberata dal destinatario;

2) in subordine, che le sanzioni comminate sarebbero eccessive e sproporzionate rispetto alla gravità delle incolpazioni contestate, per cui chiedono, anche col supporto di precedenti giurisprudenziali concernenti fattispecie similari, congrue riduzioni e che la penalizzazione inflitta alla società venga notevolmente ridimensionata o comunque applicata alla classifica della Stagione Sportiva 2009/2010.

Quanto sopra è stato riproposto e ribadito nel corso della discussione orale alla quale ha partecipato anche la Procura Federale che ha concluso per il rigetto dei gravami.

Osserva la Corte:

a) l'eccezione tesa ad invalidare la correttezza del deferimento, già vanamente avanzata nel primo giudizio, non ha alcun pregio.

Invero, la presunta mancata conoscenza dell'avvenuta chiusura delle indagini lamentata dai ricorrenti è difetto ad essi imputabile in quanto negligenti nel ricevere o ritirare i relativi plichi, tempestivamente spediti dalla Procura Federale, quando rimasero in giacenza presso l'ufficio postale.

Non solo, alla disposizione in parola, l'art. 32, comma 6 C.G.S., sommariamente mutuata dall'art. 415 bis c.p.p., non può riconoscersi valenza puramente formale perché, se così fosse, il legislatore federale ne avrebbe sanzionato l'inosservanza, bensì caratura sostanziale mirante a garantire all'incolpato l'esercizio del proprio diritto alla difesa.

Ne consegue che qualora questi, come accaduto nel caso in esame, abbia potuto avvalersi in maniera incondizionata di tale diritto, nessun pregiudizio può essere indotto alla regolarità del contraddittorio;

b) nel merito giova anzitutto precisare che la mancanza di tesseramento del Pelc in favore della società Kaos, peraltro ammessa dalla stessa difesa, non è argomento in contestazione risultando inequivocabilmente asseverata da un giudicato formatosi in altro procedimento relativo alla gara Kaos/Imola giocata il 17.2.2009.

Rimane, quindi, da vedere se la semplice produzione della ricevuta della raccomandata spedita il 13.9.2008, asseritamente contenente la richiesta riguardante il Pelc, sia bastevole a convincere che gli incolpati abbiano agito in buona fede confidando sull'efficienza operativa del destinatario Divisione Calcio a 5.

E' lecito, ad avviso di questa Corte, nutrire in proposito fondati e seri dubbi, vuoi perché nulla prova che il contenuto del plico fosse proprio quello che, con prospettazione "*ad usum delphini*", assumono essere i ricorrenti, vuoi perché, come esattamente evidenziato nel provvedimento impugnato, un normale tasso di doverosa cautela avrebbe dovuto imporre, prima dell'impiego del calciatore, un accertamento facilmente fattibile anche attraverso una semplice telefonata.

A questo livello il discettare se le condotte poste in essere siano conseguenti a dolo o a colpa più o meno grave potrebbe avere significato solo se relazionato alla stima sanzionatoria operata dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

Sul punto, però, è d'obbligo una riflessione.

La sanzione, in quanto tale, non può che essere seriamente e giustamente afflittiva e tale diventa solo quando va ad annullare i vantaggi che si sono conseguiti attraverso i comportamenti antiregolamentari consumati.

Diversamente il valore punitivo diventerebbe meramente virtuale, riducendo il coefficiente di afflizione.

Non scalfiscono l'esternato convincimento i precedenti giurisprudenziali prodotti.

Di essi, infatti, alcuni provengono da soggetti estranei all'ordinamento federale, altri costituiscono la risultante di procedure particolari (patteggiamenti), altre infine attengono ad ipotesi diverse in cui l'interesse di classifica non era né pregnante, né risolutivo.

Nel caso in disamina, la società Kaos Futsal, avendo vinto il campionato di competenza con nove punti di differenza sulla seconda classificata, anche in virtù della considerevole serie di vittorie ottenute in incontri per quanto detto irregolari, poteva essere efficacemente punita, giusto il principio che "*a contrario sensu*" si ricava dall'art. 18 lett. g) C.G.S., solo seguendo il percorso logico deduttivo giustamente privilegiato nel giudizio precedente.

Addirittura, la valutazione censurata negli scritti difensivi appare tutt'altro che eccessiva.

Non va invero dimenticato che il sodalizio reclamante è stato deferito anche a titolo di responsabilità diretta; orbene, se per il combinato disposto fra i commi 6 u.p. e 8 dell'art. 10 C.G.S., in caso di responsabilità oggettiva vanno inflitte le sanzioni previste dall'art. 18, comma 1, lett. g), h) ed i) C.G.S., idest o la penalizzazione o la retrocessione all'ultimo posto in classifica o l'esclusione dal campionato di competenza, a maggior ragione non ci si può dolere quando per una forma di responsabilità più esplicita e gravosa si sia optato per la scelta sanzionatoria meno affliggente.

Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per quanto investe la posizione dei tesserati; le giustificazioni fornite da costoro, deboli, scarsamente attendibili e contraddette dalle altre emergenze non consentono di accedere alle richieste di annullamento o di contenimento delle sanzioni comminate specialmente se si ha riguardo alle edittali previste al comma 9 del già indicato art. 10 C.G.S. (inibizione o squalifica per un periodo non inferiore ai due anni).

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 4), 5), 6), 7), 8) e 9), li respinge.
Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma l'8 giugno 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete